

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BISIACA

Aggiornato con le modifiche apportate
dall'Assemblea Generale Straordinaria dell'8 luglio 2019

DENOMINAZIONE E SCOPO

ARTICOLO 1.

L'associazione di volontariato non riconosciuta denominata **Associazione Culturale Bisiaca - OdV** è un libero sodalizio culturale, apolitico e apartitico. L'associazione non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'apporto dell'attività di volontariato dei propri associati prevalentemente in favore di terzi. Essa opera nell'area compresa tra il Timavo, il Basso Isonzo, le propaggini del Carso e il Mare Adriatico, area denominata già in antico "Il Territorio" e nota come Bisiacaria; la sede è ubicata nel comune di Ronchi dei Legionari.

L'Associazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/2017 e la sua attività generale è riconducibile all'Articolo 5 lettere *f* ("interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni") e *i* ("organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo") dello stesso D. Lgs..

L'Associazione si prefigge:

- a) la salvaguardia e l'uso del dialetto arcaico-veneto denominato "Bisiàc";
- b) l'opera di diffusione, anche nelle scuole, dei valori storici, filologici, linguistici, artistici ed ambientali che hanno caratterizzato e caratterizzano la zona suddetta;
- c) la conservazione e la difesa di peculiarità paesaggistiche, toponomastiche e artistiche dell'ambiente;
- d) la valorizzazione delle tradizioni folcloristiche delle manifestazioni popolari, degli usi e delle costumanze tipiche;
- e) di favorire la formazione di gruppi culturali che intendano far conoscere e diffondere la cultura bisiaca;
- f) di organizzare tavole rotonde, convegni ed incontri;

- g) di promuovere e di favorire la ricerca storico-archivistica, la raccolta sistematica dei valori trasmessi dalla tradizione orale e dalla cultura materiale allo scopo di una migliore conoscenza delle vicende vissute dalla gente del Territorio;
- h) di pubblicare ricerche storico-filologiche o creazioni letterarie e musicali inerenti alla cultura bisiaca e di far conoscere e valorizzare il patrimonio storico-artistico della zona;
- i) di tenere i contatti con le comunità bisiache all'estero;
- j) di collaborare con le altre istituzioni esistenti nel Territorio e fuori aventi le analoghe finalità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

SOCI

ARTICOLO 2.

Soci e volontari

L'Associazione Culturale Bisiaca si compone delle seguenti categorie di Soci:

- Soci ordinari
- Soci sostenitori
- Soci benemeriti
- Soci onorari

La quota di associazione dei Soci onorari e le quote minime dei Soci sostenitori sono fissate annualmente dall'Organo di Amministrazione.

Vengono nominati Soci benemeriti e Soci onorari dall'Organo di Amministrazione ed iscritti in apposito registro i Soci che si sono segnalati per opere di cultura, per assidua e prolungata attività o per donazioni o cospicui contributi elargiti a favore dell'Associazione.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate

dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 3.

Tutte le categorie di Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale.

Il nuovo Socio viene iscritto all'Associazione dopo che ha inoltrato domanda di ammissione all'Organo di Amministrazione ed ha diritto di voto solo se risulta iscritto da almeno tre mesi. L'avvenuta iscrizione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci.

L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può entro, sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte e, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 4.

L'assunzione della qualità di Socio non è soggetta ad alcuna limitazione di tipo temporale, eccetto l'obbligo di versare la quota annuale stabilita dall'Organo di Amministrazione.

La qualità di Socio si perde per dimissione, per depennazione o per radiazione. Le dimissioni vengono rassegnate mediante lettera raccomandata all'Organo di Amministrazione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno; scaduto tale termine, la qualità di Socio s'intende tacitamente rinnovata per un altro anno.

La depennazione avviene a cura dell'Organo di Amministrazione nei confronti dei Soci che siano morosi da tre anni. La radiazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del Socio che abbia un contegno o svolga attività pregiudizievoli alla vita dell'Associazione o che abbia subito condanne per reati infamanti. Il Socio radiato ha diritto di ricorrere entro un mese dalla notifica del provvedimento al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 5.

Organi sociali

Sono organi della Associazione Culturale Bisiaca:

- il Presidente;
- l'Assemblea Generale;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

I libri dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione (Assemblea Generale, Organo di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti), il libro dei Soci e il libro dei volontari sono depositati presso la sede sociale e qui consultabili per presa di visione diretta da parte dei Soci.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti).

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

ARTICOLO 6.

Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale è un organo deliberativo formato dai Soci in regola con il pagamento dei canoni ai quali spetta un voto ciascuno; può essere ordinaria o straordinaria. L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'elenco delle materie da trattare deve essere affisso alla porta esterna o all'albo della sede sociale e deve essere portato a conoscenza dei Soci con opportuni mezzi informativi, anche tramite diffusione a mezzo stampa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dall'Organo di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, con avviso diramato almeno dieci giorni prima da parte dell'Organo di Amministrazione stesso.

L'Assemblea Generale Ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti personalmente o per delega la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Nessun Socio potrà essere portatore di più di una delega; la delega dovrà essere nominativa e firmata dal delegante.

ARTICOLO 7.

Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocabile in qualsiasi data dall'Organo di Amministrazione, oppure nel caso di particolari contingenze dal Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di un numero pari ad un decimo dei Soci, oppure dal Presidente in caso di decadenza dell'Organo di Amministrazione.

Per la sua validità valgono le norme che regolano l'Assemblea Generale Ordinaria.

Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3 della totalità dei Soci iscritti ed aventi diritto al voto.

ARTICOLO 8.

Compiti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale Ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di controllo se necessario;
- approva il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente composto da un rendiconto economico e da uno finanziario, la relazione morale, il bilancio preventivo;
- propone nuove ed altre forme di attività in armonia con le finalità costitutive dell'Associazione;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Soci;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- stabilisce la sede e l'epoca del Congresso biennale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 9.

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera soltanto sugli argomenti per i quali è stata convocata.

ARTICOLO 10.

Organo di Amministrazione

L'Associazione è retta da un Organo di Amministrazione formato da sette Amministratori eletti dall'Assemblea Generale con votazione personale, segreta e a voto limitato. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

- a) l'Organo di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario. Eventuali altri incarichi possono essere attribuiti anche a Soci non eletti (in tal caso possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto);
- b) l'Organo di Amministrazione viene eletto per la durata di tre anni. I posti rimasti vacanti durante i tre anni di carica vengono rioccupati dai Soci che nella graduatoria seguono immediatamente gli eletti;
- c) gli Amministratori che senza giustificato motivo trascurino di prendere parte a più di tre sedute consecutive dell'Organo di Amministrazione devono, dall'Organo di Amministrazione stesso, essere dichiarati decaduti dalla carica;
- d) l'Organo di Amministrazione uscente resta in carica per il disimpegno di soli lavori di ordinaria amministrazione fino alla consegna dei poteri all'Organo di Amministrazione ad esso subentrante;
- e) i membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, a cura del Segretario dell'Associazione, si devono redigere i verbali da conservare in appositi registri;
- f) l'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
- g) l'Organo di Amministrazione si riunisce periodicamente. I componenti sono convocati con partecipazione personale (lettera, fax o email), che deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima della data della seduta. L'invito deve contenere l'ordine del giorno;
- h) nel caso si verificasse l'assenza simultanea di cinque Amministratori per più di tre volte consecutive, l'Organo di Amministrazione si riterrà decaduto e il Presidente convocherà un'Assemblea Generale Straordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.
- i) il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11.

Compiti dell'Organo di Amministrazione

È compito dell'Organo di Amministrazione:

- a) fissare il programma di attività del sodalizio;

- b) curarne l'esecuzione;
- c) favorire la formazione di gruppi culturali che siano in carattere con gli scopi dell'Associazione e che si prefiggano di mettere in atto delle attività guidate da persone particolarmente competenti nel loro campo che assumeranno la guida del gruppo e, di conserva, con l'Organo di Amministrazione svilupperanno le diverse attività inserendole in programmi attuali;
- d) nominare il/i direttore/i responsabile/i di riviste, giornali e pubblicazioni a carattere periodico dell'Associazione, anche fra i non Soci, con mandato di incarico fino a revoca;
- e) stabilire le date di convocazione ordinaria o straordinaria dell'Assemblea Generale, determinando l'ordine del giorno;
- f) organizzare il Congresso biennale alternando, ogni due anni, la sede scegliendo tra questi comuni: Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco;
- g) decidere sull'ammissione dei nuovi Soci e sull'esclusione di altri;
- h) far osservare lo Statuto e amministrare l'Associazione;
- i) predisporre i conti consuntivi economico e finanziario ed i bilanci preventivi, copia dei quali deve essere messa a disposizione degli intervenuti e sottoporli all'Assemblea generale; successivamente i bilanci approvati saranno a disposizione per la visione dei Soci che ne facciano richiesta solo presso la sede sociale;
- l) eseguire i deliberati dell'Assemblea Generale;
- m) formulare all'Assemblea Generale proposte di elezione a Soci benemeriti e Soci onorari;
- n) sovrintendere all'amministrazione del patrimonio;
- o) coadiuvare il Presidente in tutte le sue attività;

ARTICOLO 12.

Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza di voti dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e in caso di giudizio;
- b) convoca e presiede l'Organo di Amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni;
- c) delega un Amministratore che lo sostituisca in caso di una sua assenza o impedimento;
- d) firma gli atti sociali di ordinaria amministrazione e, su delega dell'Organo di Amministrazione, quelli di straordinaria amministrazione;

e) esercita, in caso di particolare urgenza, i poteri dell'Organo di Amministrazione con l'obbligo di chiederne convalida alla successiva riunione dell'Organo di Amministrazione stesso.

In caso di decadenza dell'Organo di Amministrazione vedi articolo n.7.

ARTICOLO 13.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea Generale; si compone di tre membri tra i quali viene nominato un Presidente.

I suoi compiti sono quelli di controllare i documenti contabili ed i bilanci dell'Associazione e di redigere il relativo verbale da presentare all'Assemblea Generale.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle sedute dell'Organo di Amministrazione con solo parere consultivo.

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti riscontri irregolarità amministrative ha la facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria.

Se un Revisore dei Conti rassegna le proprie dimissioni o decade dalla sua carica viene sostituito con le stesse modalità stabilite per gli Amministratori.

PATRIMONIO

ARTICOLO 15.

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

1. dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei Soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di Soci accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari alla stipula;

d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

2. dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili o mobili registrati.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in appositi inventari depositati presso la sede dell'Associazione e consultabili da tutti gli aderenti.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 16.

Responsabilità ed assicurazione

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi (vedi art. 2).

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ARTICOLO 17.

L'Associazione non può distribuire, anche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. A seguito dello scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale passerà, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore possibilmente aventi sede nel Territorio secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Soci.

ARTICOLO 18.

Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 19.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

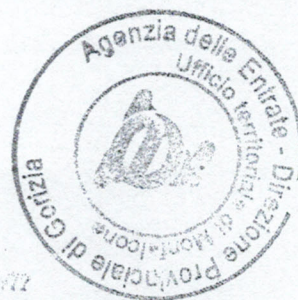
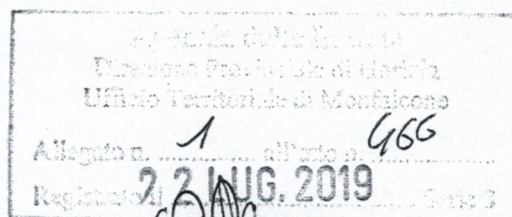
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 20.

L'Organo di Amministrazione può predisporre e sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione appositi regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 21.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto avranno vigore le vigenti leggi.



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Paolo CHIAMANTI